



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Via Marconi, 21

Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910

Cod. Fisc. 00482310182

**N. 32 Reg. Delib.
del 16/12/2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA. NON COMPORTA SPESA. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **venti** nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Presiede il Sindaco.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FACCHINA Giorgio</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>FERRARI Sergio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MERLINI Giovanni</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>CORTI Tiziana</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BACHECA Sofia</i>	<i>Consigliere</i>	Sì (da remoto)
<i>CECCO Antonella</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>MALASPINA Pietro Paolo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MERLI Matteo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì (da remoto)
<i>BOCCHIOLA Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>DOSSAN Paola in Corti</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>GRAZIOLI Fabrizio</i>	<i>Consigliere</i>	No
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		4

La seduta si tiene in modalità mista, i Consiglieri Bacheca Sofia e Merli Matteo collegati in videochiamata, tutti gli altri consiglieri in presenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giampiero BRIGIDI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FACCHINA Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA. NON COMPORTA SPESA. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 38 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017 successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 19/12/2018 e n. 17 del 29/07/2020, che prevede la possibilità di effettuare le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza in forma telematica, comunque in modalità sincrona;

CONSIDERATO che *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' [articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del [Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002](#). L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”*

VISTO l'articolo 1, comma 3-bis, che dispone:

“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove dispone che: *“... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i. che stabilisce *“...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al [comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*

RILEVATO che:

- Il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO CHE, ai sensi sopra richiamato art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,8%;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/12/2025 con la quale veniva approvata per l'anno 2026, la modifica dell'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,60% allo 0,80%;

RILEVATA dunque la necessità di modificare il “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche”, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 19/12/2023;

VISTO il nuovo testo del “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

PRECISATO che “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche” in approvazione è suddiviso in n. 6 articoli;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto-legge 174/2012, con Verbale n. 17 del 09/12/2025;

VISTO:

- il regolamento di contabilità armonizzata;
- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Bilancio di previsione 2026/2028 in fase di predisposizione;

ATTESO che si passa a votazione;

COMPONENTI il Consiglio comunale presenti n. 7;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche” di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 19/12/2023, come di seguito indicate:
 - all’articolo 2, comma 1, sono state sostituite le parole 0,60% con le parole 0,80%;
2. **DI APPROVARE**, altresì, l’aggiornamento apportato all’art. 6 – Entrata in vigore;
3. **DI APPROVARE**, conseguentemente, il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), e si compone di n. 6 articoli;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
5. **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all’Albo pretorio.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l’urgenza;

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000;

Componenti il Consiglio comunale presenti n. 7;

Con votazione resa in forma palese, con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

(FACCHINA Giorgio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

(Dott. Giampiero BRIGIDI)